

42738/08

UDIENZA C.C. DEL

16/10/08
6/5/08

Sentenza n. 1067
R.G. n. 11566/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE


Composta dagli Ill.mi Signori

-dott. Altieri Enrico
-dott. Cordova Agostino
-dott. Franco Amedeo
-dott. Sensini Silvia
-dott. Gazzara Santi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Sul ricorso proposto da

Fusco Giovanni, nato il 7/5/52 a Fondi
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Latina, sezione del Riesame, in data 6/2/08

Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

osserva

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Latina, sezione del Riesame, con ordinanza del 6/2/08, ha rigettato la istanza formulata da Fusco Giovanni, avverso il decreto di sequestro preventivo, reso dal Gip in sede, il 12/12/07, avente ad oggetto una serra, realizzata in assenza di permesso di costruire. Propone ricorso per cassazione l'indagato, con i seguenti motivi:
-violazione di legge per sua erronea applicazione, censurando la argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice del riesame in punto di erronea qualificazione del manufatto, in quanto lo stesso altro non sarebbe che pertinenza del fabbricato principale, destinato a deposito di concimi e presidi sanitari: non sussisterebbe, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 44, lett. b), D.P.R., 380/01.

-violazione di legge in relazione all'art. 321, co. 1, c.p.p., o, quantomeno, motivazione illogica, contraddittoria ed apparente, eccependo che la misura cautelare reale non avrebbe dovuto essere imposta visto che il manufatto risulta ultimato e che alcun aggravamento di danno o di pregiudizio da esso può derivare;
-ancora violazione di legge per sua erronea applicazione, in quanto il sequestro non è stato operato nei confronti del proprietario del manufatto, Biasio Vincenzo, ma del conduttore dell'immobile, Fusco Giovanni

RILEVATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La ordinanza impugnata è sorretta da argomentazione motivazionale logica e corretta.

Con il primo motivo di gravame si eccepisce la errata qualificazione del manufatto, trattandosi di una pertinenza dell'immobile principale, destinata a deposito di concimi e presidi sanitari.

Il Tribunale del Riesame ha rilevato che dalla documentazione in atti, si evince la sussistenza del "fumus" della ipotesi criminosa formulata dal P.M., avendo il Fusco realizzato una "serra" e, perciò, un manufatto di effettivo supporto per la attività agricola-commerciale e, quindi, di fatto destinato a soddisfare esigenze non provvisorie. Peraltro, il decidente ha evidenziato che le serre, allorquando siano strutturalmente e stabilmente inserite al suolo, apportando modifiche all'assetto del territorio, sono soggette a controllo urbanistico nelle forme del permesso di costruire.

Sul punto si osserva che per realizzare la costruzione di manufatti da adibire a serre è indispensabile ottenere la concessione edilizia (Cons. Stato sez. V, 13/3/2000, n. 1299), in quanto che costituisce modificazione apprezzabile del territorio la realizzazione di un impianto di tal genere (che sia stabilmente ancorato al suolo, formi un ambiente chiuso e sia destinato a durare nel tempo) non rilevando la possibilità che esso possa essere asportato o spostato, nè la sua destinazione agricola (Cass. 4/10/02, n. 33158 Cass. 16/6/88, n. 6968).

Quanto alla asserita natura pertinenziale del manufatto si rileva che la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, dovendo trattarsi di un'opera preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.

La strumentalità rispetto all'immobile principale deve essere in ogni caso oggettiva, cioè connaturale alla struttura dell'opera, e non può desumersi esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore.

Sul secondo motivo di gravame si evidenzia che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche in caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purchè il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa presenti i requisiti della concretezza e della attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotato di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi della offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato (Cass. S.U. 29/1/03, n. 2, Innocenzi, e n. 3, De Luca). Peraltro, in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di un manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta, in particolare, ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene

giuridico protetto, ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività.

Nel caso di specie il giudice ha evidenziato, correttamente, che il manufatto, benché, asseritamene ultimato, per effetto della realizzazione abusiva, determina un aggravamento del carico urbanistico del territorio e presenta, altresì, una conformazione tale da determinare ulteriori interventi ed ampliamenti che certamente connotano la sussistenza del periculum.

Di poi, la censura mossa col terzo motivo di ricorso è totalmente priva di fondamento, in quanto il sequestro preventivo, come si desume anche dal contenuto degli artt. 322 e 322 bis, c.p.p., i quali legittimano alla impugnazione del provvedimento le persone diverse dall'imputato che abbiano diritto alla restituzione, può avere ad oggetto anche beni appartenenti a terzi, non indagati; e ciò in quanto diversamente opinando sarebbe precluso il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione che impongono l'adozione della misura tutte le volte che un bene, in libera disponibilità di chicchessia e quindi di persona non indagata, sia suscettibile di costituire lo strumento per aggravare o protrarre le conseguenze del reato (Cass. 11/8/97, n.1565).

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.


Tenuto conto poi della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Fusco abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616,c.p.p., deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P . Q . M .



La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16/10/08.

Il consigliere estensore
(Santi Gazzara)



Il Presidente
(Enrico Altieri)



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)

